

## LA TASSAZIONE DEGLI UTILI NEL REGIME TRANSITORIO PRESCINDE DALLA TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

L'art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), ha equiparato la tassazione degli utili / dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche "private" ossia non in regime d'impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta (imposta sostitutiva) del 26%. Tale equiparazione è applicabile agli **utili prodotti dal 2018 la cui distribuzione è intervenuta dal 2019**.

Per gli **utili prodotti fino al 2017, la cui distribuzione interviene entro il 31.12.2022** opera una specifica **disposizione transitoria** relativamente alla quale l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della recente Risposta 30.3.2022, n. 163 ha fornito un interessante chiarimento, di seguito esaminato.

Si rammenta che la tipologia di partecipazione, rilevante per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017, è così individuata.

Tipologia	Partecipazione
<b>Non qualificata</b>	Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale.
<b>Qualificata</b>	Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale.

### UTILI PRODOTTI FINO AL 2017 DISTRIBUITI ENTRO IL 31.12.2022

Per effetto di quanto stabilito dalla disposizione transitoria contenuta nel citato comma 1006, gli **utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall'1.1.2018 al 31.12.2022** a soci persone fisiche "private", titolari di partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alla specifica percentuale, da ultimo modificata dal DM 26.5.2017.

**NB** Tale previsione, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.6.2019, n. 56/E, opera **anche per gli utili prodotti fino al 2017 la cui distribuzione è (stata) deliberata entro il 31.12.2017, pagati (o, meglio, percepiti) dal 2018**.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la tassazione degli utili relativi ad una **partecipazione qualificata** in capo ad una **persona fisica "privata"** è così sintetizzabile (nei confronti del socio titolare di una partecipazione non qualificata opera sempre la ritenuta a titolo d'imposta del 26%).

Utili prodotti	Delibera	Pagamento	Modalità tassazione
Fino al 2007	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 40%
		Dal 2018	
	Dal 2018 al 2022 (disposizione transitoria)	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
		Dal 2018	
	Dal 2018 al 2022 (disposizione transitoria)	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%

Utili prodotti	Delibera	Pagamento	Modalità tassazione
Nel 2017	Dal 2018 al 2022 (disposizione transitoria)	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2018	Dal 2019	Dal 2019	Ritenuta d'imposta 26%

Quanto sopra esaminato **non riguarda** le partecipazioni detenute da persone fisiche in srl che adottano il **regime di trasparenza** ex art. 116, TUIR per le quali gli utili sono soggetti a tassazione IRPEF progressiva, analogamente al reddito di partecipazione imputato ai soci di società di persone.

### PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI "PIÙ REMOTI"

Ai fini della tassazione in capo al socio, i DM 2.4.2008 e DM 26.5.2017 che nel corso del tempo hanno modificato la percentuale, originariamente stabilita al 40%, di concorrenza degli utili al reddito complessivo, fissandola rispettivamente al 49,72% e al 58,14%, hanno previsto una regola di prioritaria distribuzione degli utili più remoti.

In particolare, come disposto dal citato DM 26.5.2017, a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano formati:

- **prioritariamente con utili prodotti fino all'esercizio 2007**, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40%;
- **poi con utili prodotti dall'esercizio 2008 fino al 2016**, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%;
- **infine con l'utile dell'esercizio 2017**, concorrente al reddito complessivo nella misura del 58,14%.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, nella citata Risposta n. 163, precisa che



*"tale presunzione è diretta ad assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una «stratificazione» temporale degli utili conseguiti dalla società in ragione della diversa aliquota d'imposta applicata".*

La stessa Agenzia evidenzia altresì che la presunzione:

- opera **indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione** degli utili;
- in mancanza di un espresso riferimento alle sole partecipazioni qualificate, è **applicabile a prescindere dalla tipologia della partecipazione** (qualificata / non qualificata) **e del percettore degli utili**, *"anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta"*.

In tale contesto, infatti



*"utilizzare la presunzione ... soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso **non sembra coerente con le finalità delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali [DM 2.4.2008 e DM 26.5.2017] che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti in vigenza del precedente regime impositivo. A questo fine è stata stabilita una **presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori**".***

Di fatto non è possibile attribuire gli utili formati fino al 2017 ai soli soci detentori di partecipazioni qualificate al fine di assoggettare gli stessi alla tassazione parziale con applicazione delle previgenti percentuali sulla base della considerazione che nei confronti dei soci non qualificati è comunque applicabile la ritenuta del 26% a prescindere dall'anno di formazione degli utili stessi.

**Esempio**



La Alfa srl ha un capitale sociale pari a € 40.000 così suddiviso:

- socio Rossi € 32.000 (80%)
- socio Verdi € 8.000 (20%)

La società dispone di una riserva di utili pari a € 37.000 di cui:

- € 18.000 generatasi con utili degli esercizi dal 2008 al 2016
- € 4.500 generatasi con utile dell'esercizio 2017
- € 14.500 generatasi con utili degli esercizi dal 2018 al 2020

In data 10.4.2022 la società delibera la distribuzione di una parte (28.000) di detta riserva nelle seguenti misure:

- socio Rossi € 28.000 x 80% → € 22.400
- socio Verdi € 28.000 x 20% → € 5.600

Poiché nei confronti di entrambi i soci quanto distribuito si considera prioritariamente formato con utili 2008 - 2016, poi con l'utile 2017 e il residuo con utili dal 2018, la distribuzione di € 28.000 risulta operata utilizzando le riserve come segue:

- € 18.000 generatasi con utili degli esercizi dal 2008 al 2016
- € 4.500 generatasi con utile dell'esercizio 2017
- € 5.500 generatasi con utili degli esercizi dal 2018 al 2020

Di conseguenza:

- nei confronti del socio Rossi, di € 22.400 distribuiti:
  - € 14.400 (18.000 x 80%) sono riferiti a riserve 2008 - 2016 e concorrono alla formazione del reddito complessivo al 49,72%;
  - € 3.600 (4.500 x 80%) sono riferiti alla riserva 2017 e concorrono alla formazione del reddito complessivo al 58,14%;
  - € 4.400 (5.500 x 80%) sono riferiti alle riserve 2018 - 2020 e sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- nei confronti del socio Verdi, di € 5.600 distribuiti:
  - € 3.600 (18.000 x 20%) sono riferiti a riserve 2008 - 2016;
  - € 900 (4.500 x 20%) sono riferiti alla riserva 2017;
  - € 1.100 (5.500 x 20%) sono riferiti alle riserve 2018 - 2020;e sono soggetti integralmente alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

La situazione delle riserve dopo la distribuzione risulta pertanto la seguente:

- € 0 generatasi con utili degli esercizi dal 2008 al 2016
- € 0 generatasi con utile dell'esercizio 2017
- € 9.000 generatasi con utili degli esercizi dal 2018 al 2020

La società non può pertanto scegliere di "attingere" alle riserve fino al 2017 soltanto con riferimento alla distribuzione nei confronti del socio Rossi, con tassazione di € 22.400 nella misura del 49,72% (per € 18.000) e del 58,14% (per € 4.400), "conservando" un residuo pari a € 100 di riserve 2017 (4.500 - 4.400) e di considerare quanto distribuito al socio Verdi derivante integralmente dalle riserve dal 2018 al 2020.